



# NOTAIO EMANUELE DE MICHELI



## 4 CHIACCHIERE

**“DRIN DRIN. CHI È? SO N’IMPREDITOR CHE  
G’HA PROBLEMI IN ASIENDA E IN FAMEIA. COME  
PODARIA SERCAR DE VEGNERGHENE FORA? SA  
ELO STO TRUST? “**



NOTAIO  
EMANUELE DE MICHELI



**4 CHIACCHIERE**

**FONDO PATRIMONIALE  
VINCOLO DI DESTINAZIONE  
TRUST**

# Fonti normative



**FONDO PATRIMONIALE:**

artt. 167 ss. cod. civ.

# Fonti normative



- **FONDO PATRIMONIALE:** artt. 167 ss. cod. civ.

**VINCOLO DI DESTINAZIONE:**

art. 2645 ter cod. civ.

## Fonti normative



- **FONDO PATRIMONIALE:** artt. 167 ss. cod. civ.
- **VINCOLO DI DESTINAZIONE:** art. 2645 ter cod. civ.

### **TRUST:**

convenzione de l'Aja, 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992)

# Elementi comuni dei tre istituti



1) Vincolo per un **determinato scopo**:  
i beni e i loro frutti devono essere destinati a  
soddisfare lo scopo preordinato

# Elementi comuni dei tre istituti



- 1) Vincolo per un determinato scopo: i beni e i loro frutti devono essere destinati a soddisfare lo scopo preordinato
- 2) “**Insensibilità**” dei beni alle obbligazioni o debiti in generali contratti per scopi estranei allo scopo impresso



# **FONDO PATRIMONIALE**



# FONDO PATRIMONIALE



## STORIA

- cod. civ. 1865: “patrimonio familiare”
- cod. civ. 1942: “fondo patrimoniale”



## STORIA

- cod. civ. 1865: “patrimonio familiare”
- cod. civ. 1942: “fondo patrimoniale”

## SCOPO

Vincolare determinati beni a tutela dei bisogni della famiglia

# Requisito principale



famiglia “civile”  
(ma anche senza figli)

# Art. 168 – impiego e amministrazione



- La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta al coniuge avente diritto, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
- I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

## Art. 169 – Alienazione dei beni



Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

# Esempio



**Repertorio n.**

**Raccolta n.**

**COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE  
REPUBBLICA ITALIANA**

**Il giorno ventiquattro settembre duemilaquattordici**

**(24 settembre 2014)**

**in Verona, alla via Leone Pancaldo n. 70.**

**Avanti a me dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona con studio in via Leone Pancaldo n. 70, iscritto al Collegio Notarile di Verona,**

**alla presenza di**

**<\*TESTIMONI (r)>**

**assunti quali testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano,**

**si sono costituiti**

**Tizio nato a <> il <>**

**Caia nata a <> il <>**

# Esempio



Art. 1) I costituiti coniugi Tizio e Caia, preliminarmente dichiarano di aver contratto matrimonio con effetti civili in Comune di <> in data <>, di essere coniugati in regime di <> e, quindi, il signor Tizio - con il consenso del qui pure costituito coniuge signora Caia che accetta - costituisce un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti degli articoli 167 e seguenti del codice civile, destinando a far fronte ai bisogni della famiglia la piena ed esclusiva proprietà del seguente immobile sito in <>, via <> n. <> costituito da:

<\*DESCRIZIONE IMMOBILE>

<\*DATI CATASTALI (r)>

# Esempio



Art. 2) La **titolarità** del diritto di proprietà delle unità immobiliari in oggetto, costituenti il fondo patrimoniale, **resta immutata** continuando a competere al proprietario, per la quota di propria spettanza, mentre l'amministrazione dello stesso è regolata dalle norme dell'art. 180 C.C..

Art. 3) Viene, inoltre, espressamente convenuto e consentito che l'immobile in oggetto costituente il fondo patrimoniale possa essere liberamente **alienato, ipotecato o comunque vincolato** anche dal solo costituente, mentre qualora vi siano figli minorenni occorrerà il consenso di entrambi i coniugi, nonchè l'autorizzazione giudiziale.

Il presente atto sarà annotato a margine dell'**atto di matrimonio** e verrà trascritto presso la **Conservatoria** dei Registri Immobiliari competente.





# **VINCOLO DI DESTINAZIONE**

**Art. 2645 ter cod. civ**

# Vincolo di destinazione



## STORIA

D.L. n. 273/2005, conv. in Legge n. 51/2006

# Art. 2645 ter cod. civ.



Gli atti in **forma pubblica** con cui beni **immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri** sono destinati, per un periodo non superiore a **novanta anni** o per la **durata della vita** della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di **interessi meritevoli di tutela** riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di **esecuzione**, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per **debiti contratti per tale scopo**

# Aspetti principali



a) l'atto di "destinazione" deve avere la forma pubblica;

# Aspetti principali



*b)* l'atto crea un vincolo di destinazione finalizzato alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, del codice civile;

# Aspetti principali



c) la durata del vincolo non può essere superiore a novanta anni o alla durata della vita della persona fisica beneficiaria

# Aspetti principali



*d)* i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione.

# Aspetti principali



e) i beni conferiti e i loro frutti possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2915 c.c. (in materia di atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati), solo per i debiti contratti per tale scopo.



# INTERESSE



problema del concetto di  
*“meritevolezza”*

pena l'inefficacia del vincolo

# INTERESSE



- Interessi “familiari”: v. fondo patrimoniale (ma anche famiglie “di fatto”)

# INTERESSE



- Interessi “familiari”: v. fondo patrimoniale (ma anche famiglie “di fatto”)
- Interessi di pubblica utilità (o “sociali”): es.
  - persone disabili

# INTERESSE



- Interessi “familiari”: v. fondo patrimoniale (ma anche famiglie “di fatto”)
- Interessi di pubblica utilità (o “sociali”): es.
  - persone disabili
  - anziani non autosufficienti

# INTERESSE



- Interessi “familiari”: v. fondo patrimoniale (ma anche famiglie “di fatto”)
- Interessi di pubblica utilità (o “sociali”): es.
  - persone disabili
  - anziani non autosufficienti
  - mantenimento e istruzione dei figli

# INTERESSE



- Interessi “familiari”: v. fondo patrimoniale (ma anche famiglie “di fatto”)
- Interessi di pubblica utilità (o “sociali”): es.
  - persone disabili
  - anziani non autosufficienti
  - mantenimento e istruzione dei figli
  - avviamento a una professione o a un’arte

# Altre ipotesi



- Ristrutturazioni aziendali

# Altre ipotesi



- Ristrutturazioni aziendali
- In occasione di separazione o divorzio tra coniugi



# Esempio



Art. 1) Istituzione del vincolo di destinazione.

1.1 - I signori ... e ... istituiscono, ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., sui beni meglio descritti al successivo articolo 7.1 del presente atto, un vincolo di destinazione affinché detti beni siano destinati esclusivamente a far fronte ai bisogni propri e di quelli del proprio **nucleo familiare** così composto:

- padre/marito: ...,
- madre/moglie: ...,
- figli: ...



1.2 In considerazione di quanto precede, i beni oggetto del vincolo istituiti con il presente atto:

- a) non possono essere **utilizzati per scopi non compatibili** con il qui istituito vincolo di destinazione;
- b) sono con oggi **segregati** rispetto al restante patrimonio dei signori ... e ... a seguito della destinazione al medesimo conferita.



Precisamente, il presente vincolo è finalizzato a consentire ai suddetti beneficiari di soddisfare le esigenze proprie della famiglia e di poterne ricavare un reddito sufficiente a garantire il **sostentamento** consentendo in particolar modo di poter sostenere le spese occorrenti per affrontare ogni necessità per la propria crescita, e quindi per il loro **mantenimento, educazione, istruzione, formazione, scolastica ed extra-scolastica, e per l'avviamento al lavoro e al suo sviluppo.**



1.3 Allo scopo di perseguire l'interesse sopra descritto, i beni costituiti in vincolo potranno anche essere **alienati, ipotecati o concessi a titolo oneroso in godimento a terzi** purchè i relativi proventi e/o il ricavato sia destinato all'interesse della famiglia.

1.4 Per effetto della separazione patrimoniale, i beni in oggetto sono suscettibili di **azioni esecutive** solo per debiti contratti per la destinazione, salvo quanto previsto dall'art. 2915 primo comma c.c.



## Art. 2) Durata del vincolo.

2.1 – La durata del vincolo istituito con il presente atto viene stabilita in anni 90 (novanta) da oggi.

## Art. 3) Irrevocabilità del vincolo.

3.1 – Il vincolo istituito con il presente atto **non** è in alcun caso **revocabile**, salvo che per formale accordo tra i medesimi costituenti e beneficiari mediante atto pubblico da trascrivere nei Registri Immobiliari.

La morte di tutti i beneficiari costituisce in ogni caso termine di durata del presente vincolo.

Il vincolo cessa inoltre nei casi di:

- perimento del bene; in tal caso, l'eventuale indennità risarcitoria viene reinvestita in altro bene da vincolarsi al medesimo scopo;
- impossibilità della realizzazione dello scopo.



In caso di **premorienza dei conferenti** rispetto ai beneficiari, i beni in oggetto si devolvono agli eredi dei conferenti gravati dal vincolo di destinazione costituito col presente atto.



## Art. 4) Trascrizione del vincolo.

4.1 – I costituenti acconsentono che il presente atto istitutivo di vincolo di destinazione venga trascritto nei Registri Immobiliari a loro carico.

## Art. 5) Stato civile dei contraenti e dichiarazioni ai sensi dell'art. 2659 cod. civ.

5.1 – I costituenti dichiarano che:

- a) ... è coniugato con ... in regime di separazione dei beni;
- b) i propri figli sono di stato libero



## Art. 6) Disciplina fiscale.

6.1 – Il presente atto non comporta trasferimento di diritti reali immobiliari in quanto i signori ... e ... rimangono pieni ed esclusivi proprietari dei beni vincolati con il presente atto.

6.2 – I costituenti dichiarano:

- che ... è coniuge della signora ... e parente in linea retto di primo grado di ...

## Art. 7) Descrizione dei beni oggetto di vincolo.

7.1 – I signori ... e ... - ciascuno rispettivamente per le quote e i diritti di cui è titolare e come infra precisato - dispongono che il vincolo istituito con il presente atto abbia ad oggetto i seguenti immobili: (descrizione)





**TRUST**

# Fonti normative



Nessuna legge italiana.

Convenzione de l'Aja, 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992)

# Fonti normative



conseguenze:

1) Solo nel 1999 (Trib. Bologna) è stata ammessa la trascrizione del trust in Conservatoria

# Fonti normative



conseguenze:

- 1) Solo nel 1999 (Trib. Bologna) è stata ammessa la trascrizione del trust in Conservatoria
- 2) Necessità di rinviare ad una legge straniera

# NOZIONE



Nel Trust (diff. con fondo e vincolo) c'è il trasferimento di un patrimonio per interessi meritevoli di tutela.

Per ogni atto di trust:

- nome
- sede
- amministratore (trustee)
- codice fiscale
- contabilità

# SOGGETTI



## SETTLOR

o “Disponente”, colui che conferisce.

- Persona fisica
- Persona giuridica

# SOGGETTI



## TRUSTEE

colui che amministra i beni, osservando le prescrizioni del Disponente contenute nell'atto istitutivo del trust

# SOGGETTI



# PROTECTOR

o Controllore, chi svolge attività di vigilanza sul Trustee



# SOGGETTI



## BENEFICIARI

Coloro che sono destinatari delle utilità e dei proventi del trust

# OGGETTO



- Immobili di qualsiasi tipo

# OGGETTO



- Immobili di qualsiasi tipo
- Navi, aerei, autovetture

# OGGETTO



- Immobili di qualsiasi tipo
- Navi, aerei, autovetture
- Quote societarie

# OGGETTO



- Immobili di qualsiasi tipo
- Navi, aerei, autovetture
- Quote societarie
- Conti correnti, depositi e investimenti in genere

# TRUST



## AMBITO DI APPLICAZIONE:

- Trust avente ad oggetto la conservazione e **protezione del patrimonio** del disponente; rispetto alla tutela dei fabbisogni dei beneficiari sembra prevalere l'esigenza di segregazione rispetto ai creditori del disponente

# TRUST



## **AMBITO DI APPLICAZIONE:**

- Trust avente ad oggetto la cessione al trustee di tutti i crediti di natura fiscale maturati nel corso di una **procedura fallimentare** ed esigibili dopo la chiusura della stessa, dei quali il curatore non garantisce né l'esistenza né l'esigibilità. Beneficiari del trust sono i creditori ammessi al passivo del fallimento. Obiettivo del trust è quello di curare l'esazione dei crediti al fine di ottenere un ricavato maggiore di quello che si otterrebbe cedendoli a soggetti specializzati nel recupero di questo tipo di crediti.

# TRUST



## AMBITO DI APPLICAZIONE:

- Trust nel quale due disponenti trasferiscono al trustee le loro quote di **partecipazione di una s.r.l** e una somma di danaro al fine di garantire la professionalità nella gestione della società.



# TRUST



## AMBITO DI APPLICAZIONE:

- Trust istituito da soci di una Srl, rappresentanti il 50% del capitale sociale, per attuare un **patto parasociale** già esistente "mediante uno strumento più appropriato e caratterizzato da una o più agevole formazione della volontà assembleare". Alla fine del trust le partecipazioni tornano ai disponenti e, in caso, di loro morte ai loro eredi secondo un certo ordine.

# TRUST



## AMBITO DI APPLICAZIONE:

- Previa autorizzazione del giudice tutelare, i genitori di un **minorenne**, legatario di una universalità di beni mobili, vincolano tali beni in trust fino al raggiungimento della maggiore età del legatario, nominando trustee l'esecutore testamentario.

# TRUST



## AMBITO DI APPLICAZIONE:

- In una separazione consensuale fra coniugi, il giudice acconsente che venga costituito un trust che vincola un immobile a garanzia dell'obbligo di mantenimento del padre.

# INTERPOSIZIONE – SEGREGAZIONE



- **Trustee**: è titolare di una situazione giuridica peculiarmente complessa.

da un lato egli ha i poteri di amministrazione ed anche di disposizione dei beni,

dall'altro egli è obbligato ad amministrare e disporre di essi conformemente alle istruzioni del settlor e nell'interesse del beneficiario.

# INTERPOSIZIONE – SEGREGAZIONE



## CLAUSOLA

*"La "Trust Property" appartiene al "Trustee", come se ne fosse il proprietario ma esercitando il proprio potere nell'interesse dei "Beneficiari del Trust" in conformità con quanto disposto dal presente "Strumento"; i "Disponenti" non hanno alcun diritto di titolarità dei beni e dei diritti che fanno parte della "Trust Property".*

# INTERPOSIZIONE – SEGREGAZIONE



## CLAUSOLA

*"La "Trust Property" costituisce patrimonio separato rispetto al restante patrimonio del "Trustee" e pertanto, in via esemplificativa, la "Trust Property" è estranea al regime matrimoniale del "Trustee", se persona fisica, e alla propria successione a causa di morte."*



Lo **SHAM TRUST**

# SHAM TRUST



- L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.



# SHAM TRUST



## DEFINIZIONE

Sham = finzione

Ipotesi in cui il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest'ultimo

# SHAM TRUST



Elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:

- 1. **la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;**

# SHAM TRUST



Elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:

- 1. la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
- **2. l'intestazione dei beni medesimi al trustee;**

# SHAM TRUST



Elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:

- 1. la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
- 2. l'intestazione dei beni medesimi al trustee;
- **3. il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.**

# SHAM TRUST



**IOTESI**

# SHAM TRUST - IPOTESI



- trust che il disponente (o il beneficiario) può far **cessare liberamente** in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

# SHAM TRUST - IPOTESI



- trust in cui il disponente è titolare del potere di **designare** in qualsiasi momento **sé** **stesso come beneficiario**;

# SHAM TRUST - IPOTESI



- trust in cui il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed **amministrazione** del trust, non può esercitarli senza il **consenso del disponente**



# SHAM TRUST - IPOTESI



- trust in cui il disponente può **modificare** nel corso della vita del trust i **beneficiari**;

# SHAM TRUST - IPOTESI



- ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## INDICE

- PREMESSA
- DENOMINAZIONE - DURATA - DOMICILIO - LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE
- LIBRO DEGLI EVENTI
- BENI IN TRUST
- “TRUSTEE”: NOMINA, POTERI E DOVERI, REVOCA, DIMISSIONI, COMPENSO, RESPONSABILITA’
- GUARDIANO
- BENEFICIARI
- CONFERIMENTI

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## PREMESSO:

- *a. che i “Disponenti” hanno inteso, per il tramite del “Trust”, creare un fondo diretto a realizzare la sicurezza economica della propria famiglia;*
- *b. che i “Disponenti”, riflettendo sulle possibili evenienze della vita, hanno ritenuto che il “Trust” potesse essere l’istituto giuridico maggiormente idoneo per assicurare la destinazione dei beni affidati in “Trust” al sostegno presente e futuro della famiglia, rendendoli autonomi rispetto alle vicende personali dei “Disponenti” ed inoltre secondo le opportunità e le necessità che si manifesteranno nel corso del tempo;*

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



- *c. i "Disponenti" hanno inteso disporre una regolamentazione, da essi individuata nel "Trust", che, in preparazione del passaggio generazionale nella amministrazione e nella titolarità dei beni facenti parte del fondo di trust, assicuri la continuità nella gestione delle stesse.*
- *d. che il Trustee, per il perseguimento dello scopo del presente Strumento, non erogherà somme, direttamente ai componenti la famiglia, ma provvederà direttamente a sopperire ai bisogni della stessa in qualsiasi forma si manifestassero senza alcuna eccezione.*

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



- *e. Pertanto a puro titolo esemplificativo, il Trustee potrà assumere a nome del Trust collaboratori domestici, acquisire ed intestarsi veicoli, utenze varie, acquisire beni e servizi di ogni genere nessuno escluso da destinarsi esclusivamente allo scopo del Trust.*
- *f. che i Disponenti al fine di mantenere quanto più possibile integro il patrimonio della famiglia hanno avvertito l'obbligazione, morale e giuridica, di provvedere ai loro eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda, personale o economica, che possa in futuro riguardare i Disponenti stessi;*

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



- *g. che, per questa finalità, i Disponenti intendono conservare la possibilità di conferire al Trustee beni mobili o immobili, titoli di credito, beni materiali e immateriali, partecipazioni societarie, diritti di ogni tipo ed in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;*
- *h. che l'apporto di beni in trust potrà avvenire anche da parte di terzi diversi dal Disponenti stessi;*
- *i. che al riconoscimento del Trust istituito da questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione dell'AJA del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;*

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



TUTTO CIO' PREMESSO

e da formare parte integrante e sostanziale i Disponenti costituiscono il presente Trust retto dalle seguenti norme:

## **TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRUST**

### **1) DENOMINAZIONE DEL TRUST**

1.1. Il “Trust” è denominato “<> FAMILY TRUST”.

### **2) IRREVOCABILITA' DEL TRUST**

2.1. Il “Trust” è irrevocabile e discrezionale.



# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 3) DURATA DEL TRUST

- 3.1. Il termine finale del “Trust” è fissato nel 31 (trenta) dicembre 2065 (duemilasessantacinque).
- 3.2. I Beneficiari hanno facoltà a partire dal venticinquesimo anno dalla data di istituzione del “Trust”, in caso di premorienza di entrambi i “Disponenti”, con decisione unanime, di porre termine al “Trust” e di pretendere che il “Trustee” effettui le attribuzioni ad essi dovute.
- 3.3. Il “Trust” può terminare anticipatamente in qualsiasi momento qualora il “Trustee” ritenga il suo mantenimento eccessivamente oneroso o gravoso per i “Beneficiari”.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 4) DOMICILIO DEL TRUST

4.1. Il “Trust” ha domicilio presso la sede del ”Trustee”.

4.2. Presso il domicilio del “Trust” ha pure domicilio il “Guardiano” se da questi acconsentito

4.3. Nel domicilio del “Trust” deve essere tenuta tutta la documentazione del “Trust” e quella inerente la “Trust Property” e la sua amministrazione.

## 5) LEGGE APPLICABILE

5.1. Il “Trust” è regolato dalla legge di Jersey denominata “Trust (Jersey) Law 1984”.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



Il "Trustee" può in qualsiasi momento sostituire la "Legge Applicabile" con altra legge le cui disposizioni siano ritenute maggiormente confacenti con lo scopo del "Trust".

La sostituzione della "Legge Applicabile" deve essere consentita dal "Guardiano".

Qualora la "Legge Applicabile" sia sostituita, il "Trustee" deve, con il consenso del "Guardiano", modificare le disposizioni di questo "Strumento" che siano incompatibili con la nuova "Legge Applicabile" o si rendano rispetto ad essa eccessivamente onerose.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 6) GIURISDIZIONE

6.1. Ove la “Legge Applicabile” non lo impedisca, ogni controversia relativa all’istituzione, alla validità, agli effetti e alla amministrazione del “Trust” o ai diritti dei “Beneficiari” o ai diritti, agli obblighi e ai comportamenti di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo “Strumento” è sottoposta alla magistratura italiana, foro di Verona.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 7) LIBRO DEGLI EVENTI

7.1. Ogni atto rilevante compiuto con riferimento al “Trust”, alla “Trust Property” e ai “Beneficiari”, deve essere verbalizzato o annotato sul “Libro degli Eventi”.

7.2. Il “Libro degli Eventi”, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato da un notaio.

7.3. Una volta effettuata la vidimazione, sul “Libro degli Eventi” deve essere anzitutto trascritto il presente “Strumento”; devono pure essere trascritte le sue eventuali future modificazioni.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



7.4. Il “Libro degli Eventi” è conservato dal “Trustee” presso il domicilio del “Trust”, il quale, su richiesta, lo esibisce solamente ai “Disponenti” e al “Guardiano”, fatti salvi i casi di esibizione obbligatoria previsti dalla legge oppure i casi in cui detta esibizione si renda opportuna per il perseguimento degli scopi per i quali il “Trust” è istituito.

Di ogni esibizione a soggetti diversi dai “Disponenti”, dal “Trustee” e dal “Guardiano” è fatta menzione nel “Libro degli Eventi”.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 10) MODIFICAZIONI DELLO “STRUMENTO”

10.1. Il presente “Strumento” può essere modificato dal “Trustee” mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, col consenso del “Guardiano”.

Il “Trustee” non può in ogni caso eliminare ovvero aggiungere nuovi “Beneficiari”.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 11) BENI IN TRUST, FONDO IN TRUST (TRUST PROPERTY)

11.1. I beni apportati nel corso del tempo dai “Disponenti”, contestualmente alla istituzione del “Trust” ovvero successivamente, costituiscono il patrimonio del “Trust”.

11.2. Fanno altresì parte della “Trust Property”:

- a) ogni altro bene o diritto che i “Disponenti” in ogni tempo apportino alla “Trust Property”;
- b) ogni altro bene o diritto che sia in ogni tempo apportato alla “Trust Property” da soggetti diversi dai “Disponenti” con il consenso del “Guardiano”;



# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



- c) i frutti e gli incrementi dei beni della “Trust Property” che non siano oggetto di distribuzione ai “Beneficiari del Trust” e che il “Trustee” pertanto destini a incremento della “Trust Property”;
- d) ogni bene o diritto acquistato quale corrispettivo della alienazione di beni o diritti facenti parte della “Trust Property” oppure quale reimpiego del corrispettivo di detta alienazione.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 12) REGIME E GESTIONE DELLA “TRUST PROPERTY”

12.1. La “Trust Property” appartiene al “Trustee”, come se ne fosse il proprietario ma esercitando il proprio potere nell’interesse dei “Beneficiari del Trust” in conformità con quanto disposto dal presente “Strumento”; i “Disponenti” non hanno alcun diritto di titolarità dei beni e dei diritti che fanno parte della “Trust Property”.

12.2. La “Trust Property” costituisce patrimonio separato rispetto al restante patrimonio del “Trustee” e pertanto, in via esemplificativa, la “Trust Property” è estranea al regime matrimoniale del “Trustee”, se persona fisica, e alla propria successione a causa di morte.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



12.3. La “Trust Property” risponde esclusivamente delle obbligazioni derivanti dalla “Trust Property”, dalla gestione del “Trust” o dal comportamento del “Trustee” o del “Guardiano” in riferimento alla gestione del “Trust” e della “Trust Property” e pertanto non risponde delle obbligazioni personali dei “Disponenti” né delle obbligazioni del “Trustee” derivanti da ragioni diverse rispetto alla gestione del “Trust”, cosicché i creditori personali del “Trustee” non hanno alcun diritto sulla “Trust Property”.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



12.4. Il “Trustee” per quanto ragionevole, deve preservare e incrementare il valore della “Trust Property”.

12.5. Il “Trustee” è obbligato a tenere una rendicontazione della “Trust Property” separata dalla rendicontazione del proprio restante patrimonio; ed è pure obbligato a evidenziare in ogni contesto la “Trust Property” come patrimonio separato rispetto al proprio restante patrimonio.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



12.6. Qualora i beni della “Trust Property” siano suscettibili di una intestazione, quale quella contenuta in Pubblici Registri o quella dei rapporti bancari, il “Trustee”, é tenuto a effettuare l’intestazione in capo a se stesso, ma specificando che si tratta di una intestazione effettuata nella qualità di “Trustee” del “Trust”.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## TITOLO III - “TRUSTEE”

### 13) NOMINA DEL “TRUSTEE”

13.1. Viene nominato Trustee il dr. <> il quale, qui pure presente, accetta.

13.2. Un “Trustee” rimane nell’ufficio per il termine o fino all’evento stabilito nella nomina ovvero, se anteriore, fino a dimissioni o revoca o:

- - se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità, personale o legale;
- - se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



13.4. Le dimissioni di un “Trustee” hanno effetto trenta giorni dopo che il “Guardiano” ne abbia ricevuto la comunicazione.

13.5. Un “Trustee” può essere revocato in ogni tempo dal “Guardiano” per atto autentico, con efficacia dal momento nel quale la revoca perviene al suo indirizzo purché, ove si tratti della revoca di “Trustee” singolo, il “Trustee” sia nominato allo stesso tempo.

13.6. Nuovi Trustee o Trustees aggiuntivi possono essere nominati in ogni tempo dal “Guardiano”.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



13.7. Qualora non vi sia alcun “Trustee” e chi ha il potere di nominare il Trustee non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il Presidente del Collegio Notarile di Verona.



# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 14) DECISIONI E OPERAZIONI DEL “TRUSTEE”

14.1. Il “Trustee” ha pieno potere decisionale sulla gestione della “Trust Property”, nel rispetto del programma delineato nel presente “Strumento”. In caso di pluralità di “Trustee”, ogni qualvolta non sia indicato che i “Trustees” devono esprimere il loro consenso unanime o effettuare operazioni per le quali sia prevista la presenza di tutti i “Trustees” in carica, il consenso dei “Trustees” si intende validamente espresso e l’operazione si considera validamente effettuata con il consenso e la presenza della maggioranza dei “Trustees” in carica. In caso di due “Trustees” le decisioni sono prese all’unanimità.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 15) POTERI E DOVERI DEL TRUSTEE (IN GENERALE)

15.1. Il “Trustee”, svolge i propri compiti con piena discrezionalità e nel rispetto delle norme recate dal presente “Strumento”, dalla legislazione italiana e dalla “Legge Applicabile” e con la dovuta diligenza, così come farebbe una persona prudente, al meglio delle propria capacità e competenza, osservando la massima buona fede e agendo onestamente e con ragionevolezza.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



15.2. Il “Trustee” è obbligato a rispettare con scrupolo le opinioni e le direttive del “Guardiano” circa l’amministrazione, la destinazione e la gestione della “Trust Property”.

15.3. Tuttavia il “Trustee” può recepire le espressioni di desiderio e le indicazioni che i “Disponenti” in ogni tempo formuli per iscritto, ciò nonostante non è obbligato a tenerne da conto.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



15.4. Il “Trustee” inoltre:

- a) ha capacità processuale attiva e passiva rispetto al “Trust”, alla “Trust Property” e ai singoli beni che ne fanno parte;
- b) può comparire nella propria qualità di “Trustee” dinanzi a notai e Pubbliche Autorità;
- c) può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenerne direttive.

15.5. Il “Trustee” non può, senza avere ottenuto il preventivo consenso del “Guardiano”:

- a) acquistare o alienare beni immobili;

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



- b) locare beni immobili o consentirne comunque il godimento;
- c) acquistare o alienare partecipazioni in società, stipulare o modificare patti di sindacato o altri accordi fra soci;
- d) prendere somme a mutuo;
- e) concedere garanzie personali o reali;
- f) compiere qualsiasi altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione; per ordinaria amministrazione si intendono gli atti minuti e ricorrenti della vita quotidiana, al cui ambito vanno ritenuti comunque estranei gli atti che abbiano un valore superiore a euro 10.000 (diecimila).

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



15.6 Il “Trustee” impiega i frutti della “Trust Property”, oppure, ove questi non siano sufficienti, i beni della “Trust Property”, oltre che per effettuare le attribuzioni come oltre dovute :

- a) per effettuare manutenzioni, riparazioni e migliorie di beni della “Trust Property”;
- b) per pagare imposte;
- c) per assolvere i costi di gestione e gli altri obblighi del “Trust”, del “Trustee” o derivanti dalla “Trust Property”, compreso il pagamento del proprio compenso;
- d) per incrementare, con i frutti che residuano dopo i predetti impieghi, la “Trust Property”.

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 16) POTERI E DOVERI DEL “TRUSTEE” CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

16.1. In relazione alle attività da svolgersi con riferimento alle eventuali società partecipate dal “Trust”, il “Trustee” deve in particolare perseguire gli obiettivi di cui oltre, osservando i doveri ed esercitando i poteri qui di seguito elencati:

- a) esercitare i diritti e i poteri spettanti agli azionisti e, in particolare, nell’Assemblea delle società stesse;
- b) può disporre affinché ... (*seguono istruzioni*)

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 17) REVOCA DEL “TRUSTEE”

17.1. In considerazione del carattere fiduciario del proprio incarico, il “Trustee” può essere revocato in ogni tempo.

17.2. La revoca è decisa dal “Guardiano”, ovvero dal “Comitato dei Beneficiari” con il consenso del “Guardiano”.

17.3. Al soggetto revocato non è dovuta alcuna motivazione.

## 18) DIMISSIONI DEL “TRUSTEE”

18.1. Le dimissioni del “Trustee” vanno comunicate per iscritto ai “Disponenti” se in vita, e al “Guardiano”.



# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## 20) COMPENSO DEL “TRUSTEE”

20.1. Al “Trustee” è attribuito un compenso annuale di euro <> da rivalutare annualmente.

20.2. Il “Trustee” ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’espletamento del proprio incarico.

## 21) RESPONSABILITA’ DEL “TRUSTEE”

21.1. La responsabilità del “Trustee” è regolata dalle norme della “Legge Applicabile”. In ogni caso il “Trustee” é responsabile, per fraud (cioè frode o dolo), wilful misconduct (cioè condotta volontaria) e gross negligence (cioè colpa grave).

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## TITOLO IV - GUARDIANO

23) NOMINA DEI GUARDIANO

24) POTERI E DOVERI DEI GUARDIANI (IN GENERALE)

25) POTERI E DOVERI DEI GUARDIANI CON  
RIFERIMENTO ALLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL  
TRUST

26) REVOCA DEL GUARDIANO

27) DIMISSIONI DEL GUARDIANO

28) COMPENSO DEI GUARDIANI

29) RESPONSABILITA' DEI GUARDIANI

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## **TITOLO V - BENEFICIARI**

### **30) INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE CATEGORIE DI BENEFICIARI**

Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, la “Trust Property” è trasferita di diritto ai “Beneficiari”, se viventi, ai quali soltanto la “Trust Property” da quel momento appartiene.

*seguono norme e istruzioni per l’assegnazione*

# CLAUSOLE ATTI ISTITUTIVI



## **TITOLO VI – CONFERIMENTI**

*seguono clausole dei conferimenti*

# CONFRONTO



Analogie e differenze fra i tre istituti

# ANALOGIE



## 1) Vincolo impresso ai beni:

obbligo di destinare i frutti allo scopo prefissato

# ANALOGIE



1) Vincolo impresso ai beni

2) Insensibilità a creditori estranei al vincolo

# ANALOGIE



- 1) Vincolo impresso ai beni
- 2) Insensibilità a creditori estranei al vincolo
  
- 3) Meritevolezza dell'interesse



# ANALOGIE



- 1) Vincolo impresso ai beni
- 2) Insensibilità a creditori estranei al vincolo
- 3) Meritevolezza dell'interesse
  
- 4) Rischio per l'accesso al credito

# ANALOGIE



- 1) Vincolo impresso ai beni
- 2) Insensibilità a creditori estranei al vincolo
- 3) Meritevolezza dell'interesse
- 4) Rischio per l'accesso al credito
  
- 5) Azione revocatoria

# ANALOGIE



Vincolo  
impresso  
ai beni

Insensibilità  
a creditori  
estranei al  
vincolo

Meritevolezza  
dell'interesse

Rischio  
per  
l'accesso  
al credito

Azione  
revocatoria

# DIFFERENZE



1) Normative:  
per il trust non esiste una legge italiana

# DIFFERENZE



1) Normative

2) Oggetto:

solo per il trust si possono vincolare anche conti correnti e investimenti vari

# DIFFERENZE



1) Normative

2) Oggetto

3) Intestazione proprietaria

Solo con il trust si ha un trasferimento della proprietà a un altro soggetto (trustee)

# DIFFERENZE



- 1) Normative
- 2) Oggetto
- 3) Intestazione proprietaria

## 4) Costi

Il trust costa generalmente di più per il trasferimento della proprietà, in particolare immobiliare

# DIFFERENZE



Normative

Oggetto

Intestazione  
proprietaria

Costi



# Riserva diritto di abitazione

<i>età usufruttuario</i>	<i>valore usufrutto</i>	<i>valore nuda proprietà</i>
• da 0 a 20	95%	5%
• da 21 a 30	90%	10%
• da 31 a 40	85%	15%
• da 41 a 45	80%	20%
• da 46 a 50	75%	25%
• da 51 a 53	70%	30%
• da 54 a 56	65%	35%
• da 57 a 60	60%	40%
• da 61 a 63	55%	45%
• da 64 a 66	50%	50%
• da 67 a 69	45%	55%
• da 70 a 72	40%	60%
• da 73 a 75	35%	65%
• da 76 a 78	30%	70%
• da 79 a 82	25%	75%
• da 83 a 86	20%	80%
• da 87 a 92	15%	85%
• da 93 a 99	10%	90%



NOTAIO  
EMANUELE DE MICHELI



**4 CHIACCHIERE**